

di Marco Colacicco

In tempi di crisi economica il tema delle perdite affligge molte società. Perdite che, nei gruppi complessi, possono riguardare alcune imprese della catena di controllo, coesistendo con altre realtà che sono invece caratterizzate da imponibili positivi. Non si parla quindi di situazioni patologiche, dove si cerca di trovare artifici contabili per recuperare valore da posizioni compromesse o in difficoltà, ma del legittimo desiderio dell'imprenditore di non subire un carico impositivo complessivo che non riflette l'effettivo andamento economico delle proprie attività. Eppure questa era la situazione che si presentava, vigente la passata normativa, che non prevedeva alcuna forma di tassazione consolidata di gruppo.

Il problema era risolto, almeno da parte dei grandi gruppi che adottavano apposite politiche di pianificazione fiscale in materia, attraverso una sorta di **compensazione intersoggettiva delle perdite**, incentrata su soluzioni quali, principalmente, la distribuzione di dividendi dotati di credito d'imposta o la svalutazione di partecipazioni. In particolare, le perdite delle società controllanti (softruttato delle holding) erano recuperate mediante l'incasso di dividendi dotati di credito d'imposta, che producevano l'effetto di **monetizzare il credito d'imposta**. Le perdite delle società controllate venivano invece recuperate in capo alle controllanti attraverso la **svalutazione delle partecipazioni** e il conseguente abbattimento della base imponibile.

Entrambe le operazioni producevano, di fatto, un consolidamento degli imponibili, determinando talora un più che proporzionale vantaggio fiscale in capo al gruppo, annullando la problematica dell'inesistenza di una tassazione consolidata. La riforma dell'imposta dell'Ires, ha stravolto i vecchi principi impositivi ed eliminato alla radice le tradizionali forme di pianificazione fiscale.

Il baricentro impositivo si è spostato dalla posizione soggettiva dei soci, che permetteva operazioni quali quelle esaminate in precedenza, alla **situazione oggettiva delle singole società**. L'obiettivo è quello di attrarre ad imposizione i veri redditi prodotti, senza possibili interferenze generate dagli strumenti di pianificazione fiscale finanziaria.

Nel contempo si è però per la prima volta posta attenzione anche sulla **struttura dei gruppi**, introducendo la possibilità di avvalersi di una **tassazione consolidata** che coinvolge potenzialmente (e in maniera opzionale) tutte le realtà dotate degli appositi requisiti. Ne consegue un possibile consolidamento degli imponibili, destinato a compensare situazioni in cui coesistono realtà contraddittorie da imponibili positivi e negative.

Il consolidato fiscale non è però l'unica novità di rilievo che può in-

**VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE** Con l'introduzione dell'Ires,

tra consolidato e trasparenza si aprono nuovi scenari per il recupero dei passivi nei confronti dell'Eriario. Le perdite anteriori e quelle successive alla riforma sono ormai due mondi lontani

## Come dare valore ai conti in rosso

teressare la rilevante problematica del recupero delle perdite fiscali. La riforma fiscale ha infatti introdotto anche la cosiddetta **tassazione per «trasparenza»**, idonea a risolvere potenzialmente le problematiche di quei casi in cui il consolidato fiscale non è invece lo strumento adatto per permettere un recupero delle perdite fiscali.

L'approfondimento delle tematiche e delle opportunità sul potenziale recupero fiscale delle perdite sarà fatto suddividendole idealmente tra quelle maturate **ante riforma** e quelle che si produurranno **successivamente**. Questi due mondi sono completamente diversi, così come deve essere differente l'approccio nel valutare e pianificare le possibilità di recupero nelle due differenti situazioni.

Dietro a tutte le opportunità fiscali è poi in agguato il rischio dell'accertamento sull'elusività dell'operazione. Le potenzialità e i rischi di elusione sono una pagina tutta da scrivere. Si cercherà pertanto di fornire qualche spunto per inquadrare il tema del recupero delle perdite fiscali anche da questo, sempre delicato, aspetto.

### Le perdite successive alla riforma

Il recupero delle perdite fiscali che maturano all'interno di un gruppo successivamente all'avvento della riforma fiscale trova naturale soluzione nell'adozione del **consolidato fiscale**. Si rende finalmente possibile compensare imponibili positivi e negativi, in maniera tale che il carico fiscale di gruppo ne rifletta legittimamente l'effettiva posizione fiscale, senza bisogno di implementare particolari accorgimenti. E' necessario che vengano analiticamente rispettati tutti i vincoli previsti per poter adottare la tassazione consolidata. Tra questi il requisito del controllo, che, nei gruppi articolati, deve essere verificato ponendo attenzione agli **effetti dei moltiplicativi prodotti dalla catena di controllo**.

E' un tema di rilevanza, soprattutto nel sistema finanziario italiano, dove molti tra i principali gruppi quotati conservano una dimensione di proprietà familiare, garantita tuttavia solo grazie a un sistema di scatole cinesi. Con poco si riesce a controllare giuridicamente molto, ma non si potrà in molti casi godere dei benefici del consolidato fiscale.

Tenuto conto delle nuove proble-

matiche fiscali che investono le holding, sostanzialmente private di redditi imponibili con cui poter in futuro compensare costi e oneri, è ragionevole ipotizzare una **corsa a operazioni di accorciamento della catena di controllo**.

**Opa e fusioni** dovrebbero pertanto segnare a breve le vicende di alcuni tra i principali gruppi quotati, soprattutto a monte della catena di controllo.

Una seconda tematica da segnalare, che in questo caso rappresenta invece un'opportunità, è il **consolidamento dell'intero imponibile delle società controllate**, individualmente dalla percentuale posseduta. In caso di controllate in perdita è evidente l'opportunità di scaricare utili dall'imponibile di gruppo e beneficiare di un incremento dell'utile di competenza pari al 33% delle perdite di competenza delle minoritries.

Si pone a questo punto un tema di **corporate governance**, inerente la giusta compensazione da attribuire alla società controllata portatrice delle perdite fiscali. Si può immaginare, anche al fine della

determinazione del ristorno economico da quantificarci, la valutazione di fattori quali il **profilo (di breve o medio termine)** e la **strutturalità** delle perdite della controllata, così come l'antico **del recupero fiscale delle perdite della controllata**, garantito solo grazie alla presenza di redditi imponibili in capo al gruppo.

E' un tema nuovo e complesso, che dovrà trovare soluzione grazie ad **accordi privatistici** tra le parti. Anche al fine di evitare abusi da parte delle maggioranze, è opportuno che siano comunemente **adeguatamente segnalati in bilancio i criteri utilizzati** per il ristorno economico delle perdite trasferite dalle controllate al gruppo. Bisogna poi vedere se potranno essere collocati tra le **perdite successive alla riforma** e quindi idonei a essere inclusi nel consolidato fiscale, anche i **quanti derivanti dalla svalutazione di partecipazioni** effettuate nel 2002 o 2003, spalmati su cinque esercizi e che avranno matrazione fiscale a partire dal 2004; la formulazione letterale della norma transitoria del decreto legge di introduzione dell'Ires, che ne determina la competenza fiscale nell'esercizio della svalutazione ai soli fini della tematica delle plusvalenze realizzate nei due esercizi successivi, **sembra aprire questa possibilità**.

sto per le società di persona, è prevista, a determinate condizioni, la possibilità di imputare per trasparenza alle partecipanti i **vincoli** per l'adozione di questo nuovo regime non sono stringenti; tra essi la necessità che ciascun socio della partecipata (che imputerà i propri redditi per trasparenza) deve detenere una quota compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 50% della partecipata. Al limite è quindi possibile ipotizzare una suddivisione del capitale tra due soci al 50% ciascuno, mentre non è possibile che società quotate (o comunque ad azionariato diffuso) possano imputare i propri redditi per trasparenza, non venendo soddisfatto il requisito del possesso minimo del 10% della partecipata.

Dunque il regime della trasparenza fiscale pare idoneo a soddisfare la problematica del recupero delle perdite fiscali: progressivamente, in tutti quei casi in cui le partecipanti, dotate appunto di perdite, possono compensare con il pro-quota degli utili di una partecipata imputata per trasparenza.

La questione assume un rilievo particolare nel caso delle **holding**, che la riforma fiscale priva di redditi imponibili nella maggior parte dei casi e che sono quindi destinate a veder venir meno, in assenza di idonei interventi, la possibilità di recuperare le perdite progressivamente.

### Le problematiche dell'elusione

La problematica elusiva con riferimento alle modalità di recupero delle perdite fiscali progressivamente da definire, in dipendenza dell'introduzione di nuove regole e istituti. I primi segnali in tal senso, indirettamente, si possono già cogliere nella recentissima circolare con cui l'amministrazione finanziaria ha richiamato l'attenzione di verificare i presupposti applicativi dei vari strumenti introdotti dalla riforma fiscale, primo tra tutti il consolidato. E' una storia che si ripete, con il fisco che rincorre i comportamenti spesso legittimamente attuati dai contribuenti che si sono solo limitati a studiare e utilizzare al meglio le opportunità previste dalla normativa. Sembra prima di tutto necessario distinguere tra strutture societarie già idonee all'adozione del consolidato fiscale o della tassazione per trasparenza e strutture **re create ad hoc**. Nel primo caso non si dovrebbe porre alcun problema. Nel secondo serve **indagare sulle motivazioni economiche** che hanno portato a una nuova struttura di gruppo.

La casistica dei possibili interventi, ognuno dei quali può avere al suo interno solide ragioni imprenditoriali, sarà più varia, da accorgimenti della catena di controllo attraverso Opa e fusioni, ad acquisti di quote per raggiungere il controllo, da riduzioni della partecipazione per beneficiare della tassazione per trasparenza (operazione da valutarsi con più attenzione) agli acquisti di nuove partecipazioni.

(6 - nella prossima puntata: la participation exemption)